



Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA PER IL PERIODO 01/10/2019 – 30/09/2022

Art.1 – Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) ai sensi dell'art. 106 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e consiste nelle attività successivamente indicate in via principale e non esaustiva:

1. identificazione, valutazione ed analisi delle situazioni di rischio (ed individuazione delle coperture occorrenti) che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio, con continuo monitoraggio dell'adeguatezza delle coperture, anche in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo e alle esigenze dell'Amministrazione;
2. impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato volto ad ottimizzare le protezioni attive e passive e limitare i costi a carico dell'Ente, comprendente le indicazioni relative ai premi ottenibili dal mercato, i costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e quelli per la stima preventiva dei beni;
3. monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture, valutazione del relativo rapporto costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, impostazione del programma assicurativo e personalizzato dell'Amministrazione;
4. assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure delle gare assicurative e predisposizione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d'appalto, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato, nonché assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale qualora richiesto dalla stazione appaltante. Resta inteso che il Broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate all'individuazione delle compagnie di assicurazione;
5. gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, compreso il pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione – anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del Premio" – del pagamento così effettuato;
6. gestione dei sinistri attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di aggiudicazione del servizio, in collaborazione con gli uffici del Comune a ciò preposti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di liquidazione e con obbligo di riferire, attraverso un report periodico, in merito all'esito di tutti i sinistri trattati. Valutazione sull'apertura di sinistri di particolare complessità segnalati dal Comune ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno, verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. In caso di danno entro la soglia di franchigia prevista in polizza, il Broker dovrà esprimere una propria valutazione in merito, oltre che trasmettere copia della perizia redatta dal perito della compagnia assicurativa ed ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato;
7. consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, in particolare:
 - a favore di Amministratori e di dipendenti che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, ivi compresa l'attività di formazione ed informazione

Via Libertà n. 28 – LAVENA PONTE TRESA (VA) – Tel. 0332/524111 – Fax 0332/551754 - C.F. 00405070129

PEC : comune.lavenapontetresa@legalmail.it



Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese

- attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori rischio;
- per convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché nella verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme di convenzione o del contratto e nell'individuazione degli obblighi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune;
 - 8. messa a disposizione, se possibile, di un servizio telematico che agevoli l'Ente nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (es. apertura, riserva, contenzioso, ecc.)
 - 9. creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;
 - 10. elaborazione di reports semestrali sulla situazione dei sinistri (con indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ed indicazione dell'andamento della sinistrosità e dello stato dei sinistri aperti);
 - 11. elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente e a tale scopo dovrà pertanto essere garantito almeno un incontro annuale presso la sede comunale;
 - 12. formazione e aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
 - 13. resa di pareri su questioni in materia assicurativa o attinente che dovranno essere forniti, anche per via telematica, entro il termine di cinque giorni dalla data della richiesta;
 - 14. servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

Art. 2 – Durata dell'incarico e passaggio del portafoglio.

L'incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal 01/10/2019, con possibilità di proroga biennale su richiesta espressa da parte dell'ente. Alla data di aggiudicazione del servizio, il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa di tutto il pacchetto assicurativo in corso, compresa la gestione dei sinistri attivi e passivi in atto, dovrà inoltre collaborare con il broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I. di cui al D.lgs 209/2005.

Art. 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico

Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune. Dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione assicurando altresì trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi. Il broker non



Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese

assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, non può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato. Il Comune nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti la sussistenza del contratto di brokeraggio assicurativo e le generalità del Broker.

Art. 4 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando adeguata assistenza di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
- relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative oltre ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo tale da consentire all'Ente di interromperle.

Il Comune si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico. A tal fine si specifica che il parco assicurazioni del Comune di Lavena Ponte Tresa è gestito dall'Ufficio Segreteria dell'ente.

Art. 5 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune. In particolare il broker deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale;



Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese

Ciascuna delle due parti contraenti autorizza l'altra all'utilizzo ed al trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, secondo quanto disposto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs n. 196/2003.

Art. 6 – Corrispettivo

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per il Comune di Lavena Ponte Tresa alcun onere, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi; pertanto al Broker non compete alcun compenso per tutta l'attività svolta precedentemente alla stipula dei contratti di assicurazione.

Attualmente l'Ente ha in corso le seguenti polizze stipulate a seguito di gara condotta per il triennio 01.04.2018 – 31.03.2021 (ad esclusione della Tutela Legale per la quale il Lotto di gara era risultato deserto)

TIPO POLIZZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	SCADENZA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE	PROVVIGIONI ANNUE
RCT Generale	20.027,00	31.03.2021	2.002,70
INCENDIO	2.858,89	31.03.2021	285,88
FURTO	809,82	31.03.2021	80,98
ELETTRONICA	643,30	31.03.2021	64,33
INFORTUNI	146,34	31.03.2021	14,63
TUTELA LEGALE	2.886,60	31.03.2020	288,66
RC AUTO	6.233,28	31.03.2021	311,66
RC PATRIMONIALE	3.672,80	31.03.2021	367,28
TOTALE	37.278,03		€ 3.416,12

Gli importi dei premi annui non comprendono eventuali regolazioni finali e/o franchigie.

Sulla base del monte premi suindicato ed al solo fine della corretta applicazione delle procedure selettive di cui al D.lgs 50/2016, il valore dell'affidamento è stimato in circa € 3.500,00 l'anno (ovvero € 10.500,00 per l'intera durata del contratto).

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero). Non viene, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.

Sarà onere del broker affidatario predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi che saranno stipulati dal Comune, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Via Libertà n. 28 – LAVENA PONTE TRESA (VA) – Tel. 0332/524111 – Fax 0332/551754 - C.F. 00405070129

PEC : comune.lavenapontetresa@legalmail.it



Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese

Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune.

Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami RCA e non RCA – secondo quanto offerto in sede di indagine di mercato – verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” di cui sopra contenuta nei capitolati di gara per la stipulazione delle polizze assicurative.

Le percentuali offerte in sede di indagine di mercato dovranno essere mantenute per l'intera durata dell'incarico affidato.

Alle Compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione / documentazione attestante la percentuale di premio riconosciuta al broker.

Nessun compenso o indennità o rimborso sostitutivo sarà dovuto al broker affidatario a causa della riduzione dei corrispettivi a seguito della mancata stipula di una o più delle coperture assicurative attualmente in corso, oppure a seguito della diminuzione dei premi.

Art. 7 – Pagamento dei premi assicurativi e tracciabilità dei flussi finanziari.

Nell'ambito della gestione delle polizze assicurative, il Comune provvederà alla liquidazione dei premi (relativi a contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati) al Broker aggiudicatario previa comunicazione da parte del medesimo dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti, da effettuarsi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Il Broker si impegna ad inviare gli originali delle polizze e delle appendici opportunamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Amministrazione, pertanto il pagamento fatto a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Amministrazione stessa. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs 209/2005 e s.m.i. e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. I pagamenti avverranno esclusivamente tramite conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., a tal fine il broker aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Art. 8 – Referente del broker

Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Via Libertà n. 28 – LAVENA PONTE TRESA (VA) – Tel. 0332/524111 – Fax 0332/551754 - C.F. 00405070129

PEC : comune.lavenapontetresa@legalmail.it



Comune di Lavena Ponte Tresa Provincia di Varese

Art. 9 – Responsabilità del broker

Il broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Alla data di presentazione dell'offerta il broker dovrà aver stipulato, come da normativa vigente, un'idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali a garanzia della responsabilità professionale verso terzi nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali obbligandosi, in caso di aggiudicazione, di tenere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata del contratto e destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune. Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Art. 10 – Divieto di subappalto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Art. 11 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa

Il Broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La riduzione dell'importo della fideiussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato Decreto Legislativo. L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante. Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà, inoltre, consegnare copia della polizza di Responsabilità civile per negligenza ed errori professionali con un massimale di almeno € 2.500.000,00, così come prevista dal D.Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

Art. 12 – Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali ed applicazione delle penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara, il Comune provvederà a formulare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, assegnando al broker un termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte. Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a



Comune di Lavena Ponte Tresa Provincia di Varese

giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata, fatta salva la richiesta di risarcimento integrale dell'eventuale danno arrecato. Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura massima, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'Amministrazione si riserva a seguito dell'erogazione di tre penali, di procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In ogni caso l'Ente si riserva di informare degli inadempimenti l'ISVAP e l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 13 – Disposizioni particolari

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente all'affidamento del servizio di committenza ausiliaria, sub specie di servizio di brokeraggio assicurativo, per la procedura di affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Lavena Ponte Tresa, sarà tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura d'appalto per la quale è stato affidato il servizio di committenza ausiliaria.

La società aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Lavena Ponte Tresa ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Lavena Ponte Tresa di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

I rapporti di lavoro e di relazione tra il personale del Broker ed il personale del Comune di Lavena Ponte Tresa sono regolati dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento integrativo" dei dipendenti del Comune di Lavena Ponte Tresa approvato con deliberazione di G.C. n. 68 del 09/10/2014.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso al broker aggiudicatario, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato o al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi. In tal caso saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. L'incarico cesserà automaticamente ed immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI di cui al D.Lgs. n. 209/2005 da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito. Anche in tale caso resta fermo il diritto dell'Ente di procedere per i danni subiti e di ottenere il risarcimento dei danni. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione del preavviso di almeno tre mesi prima della



Comune di Lavena Ponte Tresa Provincia di Varese

scadenza di ogni annualità. In caso di revoca o di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per un qualsiasi motivo, il Comune si riserva la facoltà di rivolgersi a terzi per l'assegnazione del Servizio.

Art. 15 – Spese ed accessori

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. L'Amministrazione si riserva nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio al servizio con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 16 – Controversie

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Varese.

Art. 17 – Richiamo a disposizioni di legge

Per quanto non contemplato nel presente capitolato tecnico prestazionale, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di appalti e contratti pubblici nonché alle norme di legge applicabili in relazione alla natura e oggetto del servizio oggetto del presente capitolato.